

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI: NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO

E' stato lo stesso Miur, nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e in due successive note, a fornire indicazioni che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. Il Ministero, infatti, ha scritto che gli insegnanti di sostegno non possono essere utilizzati in altra funzione se non quella connessa alla realizzazione del progetto di integrazione.

Linee Guida

Dalle "Linee Guida":

... l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto. Il docente di sostegno, dunque, può essere utilizzato solo per le funzioni legate al progetto d'integrazione, tra le quali non rientrano sicuramente le supplenze per sostituire colleghi assenti non solo di altri classi ma anche di quella dove lo stesso è contitolare. Il fatto di supplire il docente di classe o di una classe diversa, infatti, impedirebbe comunque all'insegnante di sostegno di condurre efficacemente il progetto di integrazione.

Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009:

"l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto".

Nota MIUR n. 9839 dell'8 novembre 2010:

"Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".

**IN ALLEGATO LA COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE
DELL'AT DI BERGAMO DOTT.SA PATRIZIA GRAZIANI**